

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

Ricorso

nell'interesse dei Sigg.ri **Marino Maria Vincenza** c.f. MRNMQVN92E64E4560 nata a Larino il 24.05.1992, **Veneziale Angela** c.f. VNZNGL92C56E335E nata a Isernia il 16.03.1992, **Peluso Francesca** nata a San Giovanni Rotondo il 25.09.1992, rappresentati e difesi, per mandato speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 *pec* avvsantidelia@cnfpec.it - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org,

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

e

l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE**, in persona del Rettore *pro tempore*,
e come sedi aggregate

l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI**, in persona del Rettore *pro tempore*,

l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA**, in persona del Rettore *pro tempore*,

e nei confronti

dei soggetti controinteressati in atti

per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare,

a) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2012/2013 dell'Università del Molise, di Bari pubblicate, rispettivamente, il 17 settembre 2012, approvata dal Rettore dell'Università del Molise con D.R. n. 2543/2011 del 17 settembre 2012, il 17 settembre 2012, approvata dal Rettore dell'Università di Bari il 17 settembre 2012 con D.R. 4517, nonché quella dell'Università di Foggia ove esistente e ove approvata dal Rettore dell'Ateneo e quella unica pubblicata sul sito del CINECA (https://accessoprogrammato.cineca.it/2012/studenti/ME_LC.html) il 14 settembre 2012, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione dei ricorrenti;

b) dei verbali della Commissione del concorso e di quelli delle sottocommissioni d'aula del 4 settembre 2012 e, in particolare, di quello n. 2 nella parte in cui viene dato atto che alle ore 13,00 la consegna dei plichi di concorso è avvenuta in ordine alfabetico nonché dopo aver verificato "la coerenza con il codice riportato sulla scheda anagrafica";

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

PREMESSE:

1. Il 4 settembre 2012 si sono celebrate le prove di ammissione ai corsi programmati di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2012/2013.

Come è certamente noto a codesto On.le Tribunale, ogni anno, e con esiti sempre meno certi, i ragazzi sono alle prese con test di ingresso e corsi privati di formazione per il superamento del cd. "numero chiuso", introdotto per alcune facoltà. Le anomalie strutturali

del sistema selettivo, che tutto premia fuorché i più meritevoli, portarono ad uno sconcertante esito nell'anno accademico 2007/2008 sul quale la giustizia penale è ancora impegnata e sul quale, invece, il Giudice Amministrativo, con una sentenza molto articolata e, se ci è consentito, assai partecipe delle doglianze di moltissimi ricorrenti, tutti (aspiranti) studenti in Medicina, ha lanciato un segno di speranza, anche attraverso ripetuti inviti al legislatore, affinché si desse carico del futuro dei nostri giovani (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986).

L'anno passato il **Consiglio di Stato** ha ritenuto illegittime le modalità con le quali, da sempre, veniva gestito il concorso presso l'Ateneo di Messina in ragione della gravissima lesione del principio di anonimato che, come è noto, caratterizza il procedimento concorsuale che ci occupa (**Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672**). Si trattava del concorso celebrato nell'a.a. 2009/2010 e la Commissione, da sempre, annotava il codice unico segreto dei candidati accanto al loro nome sin dal momento dell'identificazione all'ingresso.

CORSO Test di Ammissione Medicina e Chirurgia

AULA Pad.6 Sett. 14



Pragr. (Codice Fiscale)	Nominativo	Data e Luogo Nasc	N. Posto	N. Test	N. Documento	Firma Entrata	Firma Uscita
1	ABATE ALESSANDRO (BETLNS2183F296G)	03/07/1992 Milazzo (ME)	E226	14N001452	EIAOLA145395	Abate Aless	Abate Aless
2	ABENAVOLI ANNACHARRA (BNVNH22183H224R)	23/12/1992 Reggio Calabria (RC)		14N001452	EIAA8342	Abenavoli Ann	Abenavoli Ann
3	ADAMO ARIANNA (ADANR22923F159M)	13/10/1992 Messina (ME)	E253	14N001453	EIAAR3159810	Adamo Arianna	Adamo Arianna
4	ABELLO PHOENIX MARITINA (LAPBM224142351V)	01/08/1992 Catania (CT)	E184	14N001452	EIAN8312132	Abello Phoenix	Abello Phoenix
5	ABELLO TERESA FORTUNATA (LLATS22082424W)	26/04/1992 Reggio Calabria (RC)	E224	14N001452	EIAAD1808680	Abello Teresa	Abello Teresa
6	AMATO GIORGIO (SITAGOR22090403N)	09/06/1992 San Vito al Tagliamento (PN)	E218	14N001452	EICLAN4453048	Amato Giorgio	Amato Giorgio
7	BARRESI MAURILIO (MHRMR22828377G)	28/02/1992 Patti (ME)	E254	14N001452	EIAR3186316	Barresi Maurilio	Barresi Maurilio
8	BELLOCCIO ANGELA MIREA (BLLML22581818V)	16/05/1992 Messina (ME)	E251	14N001452	EIAS3547404	Belloccio Angela	Belloccio Angela
9	BELLONE ITALO GIUSEPPE (BLLISS22920979H)	08/10/1992 Lodi (LO)	E217	14N001452	EIARG6622603	Bellone Italo	Bellone Italo
10	BLABA FRANCESCA (BLSFN220247155A)	07/04/1992 Messina (ME)	E220	14N001460	EIAN6496282	Blaba Francesca	Blaba Francesca
11	BONTÀ SOPHIA (BNTSF229299029Q)	19/08/1992 Caltanissetta (CL)	E216	14N001461	EIAO2845386	Bonta Sophia	Bonta Sophia
12	BURCETTI DOMENICO (BSCDN2294042781Z)	04/09/1992 Palitana (RC)	E219	14N001462	EIAR1265256	Burcetti Domenico	Burcetti Domenico
13	CAPULO MARIA CHIARA (CPLMCH2282198G)	23/05/1992 Messina (ME)	E182	14N001463	EIAR31647809	Capulo Maria	Capulo Maria
14	CAPUTO ALESSANDRA (CPTLNS22067357Z)	27/08/1992 Vibo Valentia (VV)	E266	14N001464	EIAO4767888	Caputo Alessandra	Caputo Alessandra
15	CATALIOTO CATERINA (CTLCTR22150F159Z)	28/07/1992 Messina (ME)	E15F	14N001465	EIAO8023502	Catalioto Caterina	Catalioto Caterina
16	CELA VERDIANA (CLEVDN22443244K)	03/06/1992 Reggio Calabria (RC)	E196	14N001466	EIAR3376186	Cela Verdiana	Cela Verdiana
17	CERAVOLO MARIA DOMENICA (CINVMH2202650710L)	29/04/1992 Cinquefrondi (RC)	E225	14N001467	EIAN6442683	Ceravolo Maria	Ceravolo Maria

Sempre presso il medesimo Ateneo, questa volta il concorso è del 2006, quando ancora non si conosceva tale fatidico documento scoperto solo due anni dopo da questa difesa, il T.A.R. Catania ha ritenuto illegittimo il modo con il quale venivano ritirati i plichi concorsuali, sempre per violazione dell'anonimato. La commissione chiamava i candidati in ordine alfabetico a consegnare i plichi e, in tale ordine, li riponeva nelle scatole, consentendo così **"a chiunque di associare ogni busta attraverso la sua materiale collocazione, al nominativo di un candidato"** (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

In merito al concorso del 2010, invece, il medesimo **T.A.R.** non potè "fare a meno di rilevare come non risulti logica e coerente con le sopra citate esigenze di regolare svolgimento delle prove invocate dalla commissione (in particolare sotto il profilo delle verifiche che ogni candidato rediga il proprio elaborato) la documentata circostanza che la consegna dei moduli non è stata casuale, ma è stata eseguita in modo progressivo nei confronti dei candidati effettivamente partecipanti alla selezione; i test sono stati, infatti, consegnati secondo lo stretto ordine già assegnato secondo l'elenco predisposto, omettendo quindi la consegna dei test che sarebbero stati assegnati ai candidati assenti (cfr., a titolo esemplificativo, numeri progressivi 2, 22, 29, 38,39, 43,46), nonostante il chiaro contenuto dispositivo dell'art 13 citato, in base al quale la distribuzione dei plichi va eseguita "in relazione al numero dei partecipanti" e quindi ai candidati effettivamente presenti alle prove e non anche agli assenti (art 13, comma 3° dm 10 giugno 2011). E' evidente che tale anomala modalità di distribuzione dei plichi ai candidati, non giustificata da alcuna valida ragione coerente con le finalità di trasparenza delle procedure concorsuali è sintomatica di

un non corretto svolgimento della procedura concorsuale, anche se in concreto non è possibile stabilire - in assenza di alcun accertamento dei fatti in sede penale - "se" ed eventualmente "in quale misura" il predetto modus operandi abbia falsato lo svolgimento delle prove".

Anche per tali ragioni nonchè per tutte quelle denunciate in ricorso, nei motivi aggiunti e nelle memorie difensive ("*le articolate ricostruzioni di parte ricorrente operate nel ricorso introduttivo, nel ricorso per motivi aggiunti e nelle memorie difensive, tutte finalizzate a mettere in luce l'uso distorto della gestione dello svolgimento della prova da parte della commissione e lo stretto collegamento tra violazione delle regole di anonimato e la possibilità di dolose manomissioni del contenuto degli elaborati*"), il T.A.R., accogliendo il ricorso su altri profili, ha usato il gravissimo e pesantissimo rimedio della trasmissione degli atti al Giudice Penale ordinando "*la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, competente per territorio in relazione al luogo di svolgimento del concorso, per la valutazione della sussistenza di eventuali ipotesi di reato nei fatti descritti*" (T.A.R. Catania, Sez. I, 24 agosto 2011, nn. 2103, 2104, 2105, 2106).

Anche a Campobasso, quest'anno, il concorso è stato gestito allo stesso modo come riportato candidamente nel verbale n. 2 in atti.

La ricorrente Peluso ha anche sporto una formale denuncia querela sui fatti di causa che si riporta integralmente

"Procura della Repubblica
ATTO DI DENUNCIA E QUERELA

La sottoscritta Peluso Francesca, nata a San Giovanni Rotondo il 25/09/1992 e residente a San Nicandro Garganico (FG) in via Dei Gigli, 13, in data 04/09/2012, ha partecipato al test di Medicina e Chirurgia a Campobasso. Per quanto riguarda i test di Medicina, il Miur rende note le misure anti-raccomandato.

I test infatti devono trovarsi in scatole chiuse e segnate con un sigillo del Ministero: l'apertura avviene per mano di alcuni candidati sorteggiati tra i presenti. A questi ultimi viene consegnato un plico anch'esso sigillato contenente il modulo delle domande, quello delle risposte e una scheda anagrafica.

IMPARZIALITÀ GARANTITA

La correzione delle prove non prevede alcun intervento umano e questo al fine di garantirne l'imparzialità. Infatti tutti i moduli delle risposte sono consegnati dai candidati in una busta chiusa e successivamente inviati nella sede del Cineca, il consorzio universitario responsabile dei test d'ingresso, dove avviene la correzione con uno scanner automatico. Ad ogni compito è associato un codice a barre, che conosce solo il candidato stesso e l'università.

Infatti l'anonimato della correzione è garantito dal fatto che il documento che contiene i dati personali di ciascun candidato non viene consegnato al Cineca, ma rimane alle singole università che poi procederanno ad abbinarlo al relativo compito per compilare le graduatorie finali.

A tale proposito mi sembra doveroso segnalare che, nonostante il Miur abbia predisposto tante regole per la salvaguardia dell'anonimato dei singoli candidati che in questi concorsi assume un carattere cogente, ci sono state, a

mio parere, delle anomalie che violano la regola dell'anonimato.

In primis, al momento della presentazione dei documenti attestanti l'iscrizione al test con la relativa identificazione, ci è stato consegnato un tesserino di colori diversi (il mio era rosso) sul quale c'era scritto il nome e cognome di ciascun candidato e l'aula nella quale ogni candidato doveva effettuare il test, sul mio cartellino c'era scritto, PELUSO FRANCESCA PIANO

I _____ BANCO _____ P.

Questa prima fase da subito mi è sembrata una cosa strana anche perché, nel momento in cui avviene l'identificazione e si entra nell'edificio dove a breve verrà espletata la prova, non serve avere un cartellino dove sopra c'è scritto il nome e cognome del candidato. Questa identificazione può servire solo alla commissione e non riesco assolutamente a comprenderne la ragione. In aggiunta a tal proposito, ricordo benissimo che avevo il cartellino in mano ma ancora non lo apponevo sulla maglia e un membro

della commissione, vedendomi, mi disse che dovevo opporlo sulla maglia altrimenti non avrei potuto sostenere la prova. A prova dei cartellini allego alcune foto scattate all'interno delle singole aule prima che iniziassero i test.

In secundis al termine della prova, l'elaborato non è stato consegnato in modo casuale, veniva fatto l'appello e si veniva chiamati in ordine alfabetico e, in tal modo, si consegnava il tesserino e l'elaborato.

Con la consegna effettuata con l'appello, in qualsiasi momento, chiunque della commissione poteva risalire a qualsiasi compito. Altro che regola dell'anonimato.

Non appena sono uscita fuori dall'edificio c'erano altri ragazzi che raccontavano la stessa cosa. Purtroppo io, non essendo di Campobasso, non conosco i loro nomi. Di certo conosco il nome di una ragazza (anche se era di un'altra aula) con cui ho frequentato i precorsi organizzati dall'Unimol e il suo nome è Eugenia Orsino. Nella mia aula invece non conosco i cognomi di nessuno, ma solo alcuni nomi, un ragazzo si chiama Carmine, anche lui ha frequentato i precorsi, un'altra ragazza che era seduta vicino a me Francesca ed un'altra mi ha detto solo il suo diminutivo Dina.

Per quanto sopra esposto vi invito a svolgere ogni indagine per assicurare le fonti di prova.

Con questa querela la ricorrente Peluso ha denunciato i fatti di causa ivi compresa la grave circostanza che i plichi di concorso, alla fine della prova, sono stati raccolti in ordine alfabetico e previa verifica integrale della scheda anagrafica.

All'atto dell'identificazione iniziale, inoltre, ai candidati è stato consegnato un tesserino di riconoscimento da attaccare sul petto di colore differente per i vari settori ove erano collocati con scritto il nome del concorrente, l'aula e la sedia ove doveva accomodarsi.


Per tutta la prova, quindi, i commissari hanno avuto "sotto il naso" l'abbinamento nome

candidato – codice segreto. Il nome era ricavabile dai cartellini apposti sul petto. Il numero segreto leggibile in ogni foglio della prova di concorso che i candidati avevano sul tavolo.

Come se non bastasse, al momento della consegna finale dei compiti, a verbale si da atto che i commissari hanno nuovamente identificato i candidati, previo appello nominale in ordine alfabetico e previa verifica del codice segreto.

“Quindi, in ogni aula ciascun candidato, dopo essere stato nuovamente identificato mediante il documento di riconoscimento che è stato depositato sul banco, ha provveduto a: chiudere e consegnare la busta contenente il modulo risposte, dopo che ne era stata verificata la coerenza con il codice riportato sulla scheda anagrafica”.

Hanno quindi letto integralmente la scheda anagrafica ed abbinato il codice segreto al nome del candidato.






Scheda anagrafica

Università degli Studi di ██████████

Facoltà di Medicina e Chirurgia
L.M. in Medicina e Chirurgia
L.M. in Odontoiatria e Protesi Dentaria



04MP10956

Prova unica di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Per l'ammissione all'esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il modulo sottostante seguendo questi criteri:
Scrivere in stampatello una lettera per ogni casella in maniera chiara e leggibile lasciando una casella vuota laddove fossero presenti più parole.

Nome : ██████████

Cognome : ██████████

Data di Nascita : ██████████

Luogo di Nascita : ██████████

Indicare l'ordine di preferenza della L. M. a cui si desidera accedere	Medicina e Chirurgia	Odontoiatria e Protesi Dentaria
Prima preferenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seconda preferenza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Firma ██████████

Come può notarsi il codice segreto presente sull'anagrafica è corrispondente a quello presente sulla scheda risposte.

vedersi diversamente collocati in graduatoria.

Si tenga conto che si tratta, come si vedrà, di violazioni gravissime dei principi di legalità e trasparenza delle procedure concorsuali su cui già il G.A., proprio nei confronti dell'Ateneo messinese, è intervenuto e su cui, persino Camera dei deputati e Senato della Repubblica, hanno ritenuto di interrogare il Ministro¹ evidenziando come “*circostanza ancor più grave è che in alcuni atenei i plichi sono stati riconsegnati secondo un ordine [prestabilito] (con possibilità di individuazione del compito dei candidati nonostante le garanzie predisposte per l'anonimato)*”.

Sull'interesse al ricorso in relazione ai singoli motivi:

I motivi di ricorso che seguono sono trattati in ordine tanto logico quanto di interesse in relazione alla specifica posizione di parte ricorrente.

L'interesse ai singoli motivi, in particolare, tiene conto della circostanza, più approfonditamente chiarita nella parte finale del presente ricorso, che tutte le censure svolte sono indirizzate ad aggredire e demolire, in via principale, il diniego di ammissione al corso di laurea e, solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati. Una prova svolta con tali illegittime modalità è, infatti, inidonea alla selezione dei migliori e, soprattutto, non in grado di comprimere il diritto allo studio di parte ricorrente come, invece, solo in conformità alla L.n. 264/99 potrà avvenire.

In particolare:

Con l'odierno ricorso si sviluppa un primo vizio di censura con il quale si chiede, in via principale, l'ammissione dei ricorrenti (grazie all'annullamento del solo diniego di ammissione e/o al risarcimento del danno in forma specifica) e solo in via ulteriormente subordinata l'annullamento dell'intero concorso, per le modalità con le quali l'Ateneo di Campobasso, nonostante i moniti di diversi Tribunali, del Consiglio di Stato e le interrogazioni parlamentari rivolte al Ministro, ha ritenuto di condurre la prova in termini di segretezza e tutela dell'anonimato;

2-3) con le censure 2 e 3 si ricorre avverso la mancata verbalizzazione delle operazioni di correzione dei compiti dei ricorrenti e a tutte le ripercussioni sul caso di specie anche per il motivo che precede, oltre alla mancata custodia degli stessi;

4) con il quarto motivo si chiede l'attribuzione di uno dei posti non occupati riservati inizialmente ai cittadini extracomunitari e/o cinesi e/o uno dei posti resisi liberi a seguito di rinunce, passaggi al secondo anno, ecc..

I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 28 GIUGNO 2012 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

1. Anche quest'anno, così come negli anni precedenti, nonostante le ammonizioni provenienti dal T.A.R. Catania (Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528; Sez. I, 24 agosto 2011, nn. 2103, 2104, 2105, 2106), dal T.A.R. Palermo (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457, Pres. D'Agostino) e dal Consiglio di Stato (Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672), nei confronti di altri Atenei, l'Università di Campobasso ha agito in

¹ Visualizzabile sul seguente link
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=20738&stile=6&highLight=1&paroleContenute=%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27

maniera diversa rispetto al resto d'Italia.

I plichi di concorso sono stati distribuiti ai candidati in ordine alfabetico e, alla fine della prova, raccolti nel medesimo ordine.

All'atto dell'identificazione iniziale, inoltre, ai candidati è stato consegnato un tesserino di riconoscimento da attaccare sul petto di colore differente per i vari settori ove erano collocati con scritto il nome del concorrente, l'aula e la sedia ove doveva accomodarsi.

Per tutta la prova, quindi, i commissari hanno avuto "sotto il naso" l'abbinamento nome candidato – codice segreto. Il nome era ricavabile dai cartellini apposti sul petto. Il numero segreto leggibile in ogni foglio della prova di concorso che i candidati avevano sul tavolo.

Nonostante il Consiglio di Stato avesse chiarito come *"appare particolarmente fondata la censura di violazione del principio dell'anonimato delle prove da correggere"* giacchè le *"operazioni compiute dalla Commissione [hanno] rischiato di porre nel nulla tutti gli accorgimenti previsti dal legislatore al fine di ASSICURARE CHE LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI AVVENISSE NEL PIÙ STRETTO ANONIMATO e seguendo la par condicio dei ricorrenti e l'imparzialità dell'Amministrazione, consentendo a chiunque ne avesse interesse di associare una determinata busta al nome del candidato"*, l'Ateneo ha ritenuto di agire in tal senso.

La Commissione del concorso, infatti, in violazione del principio di segretezza e della regola dell'anonimato tesi a garantire la *par condicio*, nella seduta del 4 settembre 2012, ha identificato i candidati, non soltanto alle ore 8.00, **bensì una seconda volta al momento della consegna dei moduli compilati, che è avvenuta in ordine alfabetico e previa lettura integrale della scheda anagrafica.** Ed ancora, al termine della prova, i Commissari hanno chiamato i candidati presenti in ogni aula nell'ordine alfabetico risultante dai rispettivi registri, procedendo in quest'ordine preordinato al ritiro delle buste ed alla loro collocazione all'interno degli appositi contenitori.

Come già stigmatizzato dal T.A.R. Catania in fattispecie identica **"tale modalità di consegna e ritiro delle buste contenenti i moduli validi per la determinazione del punteggio conseguito, ha reso inutili le procedure previste in via generale dal legislatore in relazione ad ogni procedura concorsuale nonché con riferimento alla prova in questione dal Decreto Ministeriale del [11 giugno 2010] e dal bando di concorso, al fine di garantire il rispetto del principio di segretezza e la regola dell'anonimato e della par condicio dei concorrenti, che avrebbero dovuto essere identificati solo successivamente alla conclusione delle operazioni di correzione e di valutazione con la loro verbalizzazione). Il ritiro delle buste e la loro collocazione all'interno dei contenitori nell'ordine alfabetico risultante dai registri d'aula, infatti, consente a chiunque di associare ogni busta attraverso la sua materiale collocazione, al nominativo di un candidato"** (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

A tal fine invero, basterebbe individuare il numero progressivo di ciascun candidato nell'elenco alfabetico di ogni aula e contare le buste conservate nei contenitori a partire da quella riposta per prima e fino a quella corrispondente al numero progressivo medesimo (il che è comunque, anche se astrattamente, sufficiente ad incidere sul principio di segretezza e sulle conseguenti regole dell'anonimato e della par condicio, sostanzialmente annullandoli).

A ciò va aggiunto che non sussisteva alcuna ragione idonea a giustificare un tale simile anomalo sistema di ritiro degli elaborati (che avrebbe dovuto invece avvenire, in maniera assolutamente casuale) (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

In tal senso, sempre in fattispecie identica, si veda Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672 secondo cui "né il sistema del ritiro delle buste trova

giustificazione alcuna nelle finalità fissate per il concorso di ammissione''.

Prima della correzione, quindi, i commissari di Campobasso sapevano a chi apparteneva quel determinato codice.

1.1. Potrebbe bastare ma, incredibilmente, v'è dell'altro.

I Commissari hanno preteso che i candidati svolgessero la propria di concorso tenendo sul banco il documento di identità ben in vista e con un cartellino con il proprio nome attaccato sul petto.

E' noto che tale accorgimento è spesso usato nei concorsi pubblici per evitare scambi di posto fra i partecipanti o altri comportamenti non consentiti ed in grado di alterare la par condicio. In tali concorsi ove tale metodo viene utilizzato, tuttavia, il codice segreto che contraddistinguerà il compito di quel candidato non è già impresso sui fogli della prova ma verrà acquisito al momento della consegna e successivamente nuovamente cambiato al momento della consegna alla Commissione per la correzione (si pensi, per restare su situazioni più familiari a chi scrive, all'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato). Nel caso del concorso che ci occupa, invece, il codice di identificazione ("*codice a barre di identificazione univoca*", cfr. D.M. 28 giugno 2012, all. 1, art. 7) è impresso:

- sul modulo risposte;
- sull'elenco delle domande;
- sul foglio anagrafica.

È la *lex specialis* (cfr. D.M. 28 giugno 2012, all. 1, art. 7) di concorso a ricordare che **"ogni plico contiene:**

- a) una scheda anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca;
- b) i quesiti relativi alla prova di ammissione;
- c) **due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre**

di identificazione posto sulla scheda anagrafica;

- d) un foglio sul quale risultano prestampati:
 1. il codice identificativo della prova;
 2. l'indirizzo del sito web del MIUR (<http://accessoprogrammato.miur.it>);
 3. le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito.
- e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente".

Aver obbligato i candidati a tenere in vista le carte di identità ed attaccarsi il proprio nome sul petto, proprio al fine di voler sapere a quale nome abbinare il codice segreto presente in tutti i fogli a disposizione del candidato, è evidentemente illegittimo.

Si tratta, infatti, dell'ennesima inutile (recte illegittima) identificazione dei candidati che, invece, proprio al fine di non ledere l'anonimato, dovevano essere identificati solo all'inizio della prova.

E' proprio il bando di concorso, d'altra parte, a prevedere che "*per permettere alla Commissione di svolgere le operazioni di identificazione dei candidati ammessi, gli stessi devono presentarsi alle ore 7.30 del medesimo giorno muniti di un valido documento di riconoscimento, della domanda di ammissione alla selezione e della ricevuta attestante l'avvenuto versamento della quota di partecipazione*" con ciò sottintendendo che l'identificazione avverrà all'ingresso e non alla consegna o durante la prova giacchè, come accaduto nella specie, verrebbe leso l'anonimato.

1.2. Come se non bastasse, infine, "in ogni aula, ciascun candidato, dopo essere stato nuovamente identificato mediante il documento di riconoscimento che è stato depositato sul banco, ha provveduto a:


*chiudere e consegnare la busta contenente il modulo risposte, **dopo che ne era stata verificata la coerenza con il codice riportato sulla scheda anagrafica**".*

Ma cosa vuol dire verificare la "**verificare la coerenza con il codice riportato sulla scheda anagrafica**"?

Vuol dire verificare, integralmente, il foglio anagrafica che, invece, contenendo

l'abbinamento nome-codice univoco, dovrebbe restare segreto sino alla correzione.

Tale verifica, infatti, nella procedura che ci occupa, è possibile solo esaminando l'intero foglio anagrafica (la cui immagine è di seguito riportata).




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Scheda anagrafica

Università degli Studi di [REDACTED]

Facoltà di Medicina e Chirurgia
L.M. in Medicina e Chirurgia
L.M. in Odontoiatria e Protesi Dentaria



0 4 M P 1 0 9 5 6

Prova unica di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Per l'ammissione all'esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il modulo sottostante seguendo questi criteri:
Scrivere in stampatello una lettera per ogni casella in maniera chiara e leggibile lasciando una casella vuota laddove fossero presenti più parole.

Nome : [REDACTED]

Cognome : [REDACTED]

Data di Nascita : [REDACTED]

Luogo di Nascita : [REDACTED]

Indicare l'ordine di preferenza della L. M. a cui si desidera accedere	Medicina e Chirurgia	Odontoiatria e Protesi Dentaria
Prima preferenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seconda preferenza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Firma [REDACTED]

1.3. La Commissione del concorso, quindi, esattamente come avvenuto nel 2005/2006 a Messina (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528) “*in violazione del principio di segretezza e della regola dell'anonimato tesi a garantire la par condicio, nella seduta del 4 settembre 201[2], ha identificato i candidati, non soltanto alle ore 8.00, bensì una seconda volta [durante la prova obbligandoli a lasciare la carta di identità sul banco ed ad attaccarsi il nome sul petto e al momento della consegna con la verifica del codice segreto prima della chiusura della busta], ed una terza volta al momento della consegna dei moduli compilati, che è avvenuta in ordine alfabetico (Consiglio di Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).*

2. Come è noto, dalla *lex specialis* di concorso si evince che i candidati al momento

della consegna, in conformità alla normativa applicabile, inseriscano il modulo per la determinazione del punteggio in una busta vuota sulla quale è stampato un codice a barre diverso per ogni candidato.

Il modulo contenente i dati anagrafici – che contiene lo stesso codice a barre, stampato sul modulo valido per la determinazione del punteggio - **invece, va consegnato separatamente rispetto al modulo risposte, al fine di consentire l'identificazione di ogni candidato soltanto successivamente alla correzione degli elaborati.** Il bando, sul punto, prevede espressamente che l'associazione candidato - modulo di risposta debba avvenire soltanto in un momento successivo alla correzione e restituzione dei moduli da parte del centro di calcolo CINECA di Bologna.

Trattasi di norme evidentemente tese a garantire l'anonimato delle prove e la garanzia di par condicio in sede di correzione che ricalcano quelle nazionali in vigore in materia di pubblico impiego.

A tal fine, già il D.P.R. 3 maggio 1957 numero 686 (espressamente richiamato dal D.M. 15 giugno 2011), recante norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, aveva previsto che *"...al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura o la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna. Al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiori alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato, per il tramite del capo dell'ufficio periferico dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte..."*.

Tale disposizione, è stata riprodotta con identico contenuto dall'articolo 14 del Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, approvato con D.P.R. 9 maggio 1994 numero 487.

Con riguardo alla procedura in esame, l'articolo 12 del Decreto Ministeriale del 15 giugno 2011, recante *"definizione, modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale"*, ha disposto che *"... i bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e*

indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990...", con l'ulteriore precisazione che i bandi medesimi "...definiscono inoltre le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei". L'allegato 1 del medesimo decreto rubricato "Adempimenti e Note tecniche per la prova di ammissione", ha, quindi, previsto che ogni plico consegnato ai candidati contenga "...1) un modulo anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca; 2) i quesiti relativi alla specifica prova di ammissione; 3) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo anagrafica; 4) un foglio sul quale risultano prestampati: il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito; 5) una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente, al termine della prova, deve inserire uno dei due moduli di risposte ritenuto valido..."; con l'ulteriore precisazione che "...i bandi di concorso, predisposti dagli Atenei devono indicare che lo studente ... al momento della consegna deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo modulo di risposte, destinato al CINECA per la determinazione del punteggio; che l'inserimento nella busta del modulo anagrafica costituisce elemento di annullamento della prova; che la busta contenente il modulo risposte non deve risultare firmata né dal candidato, né da alcun componente della commissione a pena della nullità della prova ...".

Il bando di concorso approvato con Decreto del Rettore dell'Università degli Studi del Molise del 4 luglio 2012, ha previsto che i candidati al momento della consegna "... dovranno avere cura di non introdurre nella stessa busta la scheda anagrafica ed il modulo esatto delle risposte in quanto ciò comporta la non correzione della prova da parte del CINECA e quindi l'annullamento della prova ...", ed inoltre, prevede espressamente che l'associazione al singolo candidato del "modulo di risposta" avvenga soltanto in un momento successivo alla correzione e restituzione dei moduli da parte del centro di calcolo CINECA.

2. Tali rigorose modalità procedurali, avrebbero dovuto assicurare anche nella prova in questione la segretezza e la trasparenza della selezione e l'anonimato di tutti i candidati.

Ed invece, a differenza di quanto vorrebbe far credere l'Amministrazione, come già accennato, la Commissione, in violazione del principio di segretezza e della regola dell'anonimato tesi a garantire la *par condicio*, nella seduta del 4 settembre 2012, ha identificato i candidati, non soltanto alle **ore 7.30, facendo firmare i ricorrenti all'ingresso**, ma anche **una seconda volta** durante la prova obbligandoli a lasciare la carta di identità sul banco e apponendo sul petto un tesserino di riconoscimento, ed una **terza volta** al momento della consegna con la verifica del codice segreto prima della chiusura della busta del moduli compilati e, ancora, richiamandoli in ordine alfabetico.

Dove e come sarebbe stata rispettata la segretezza e l'anonimato del proprio elaborato, dunque?

La Commissione sapeva tutto dei candidati: come si chiamavano, dove erano seduti, che codice di compito avevano. Ne deriverà una violazione dei principi di segretezza e anonimato che non è solo in potenza (pur se ciò basterebbe Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071; Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672), ma è già consumata in atto in maniera patente.

Non sembrava necessario ricordare, ma ci pare dovuto in ragione delle difese spiegate *ex adverso* in altre occasioni dalla difesa erariale, che “*il principio della segretezza è un principio cardine delle pubbliche gare, la cui osservanza non può essere verificata su un piano materiale, dovendo, al contrario, essere garantita anche da menomazioni soltanto potenziali*” (Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2008, n. 490).

3. Come già stigmatizzato dal G.A. in merito alle precedenti prove di concorso **“tale modalità di ritiro delle buste contenenti i moduli validi per la determinazione del punteggio conseguito, ha reso inutili le procedure previste in via generale dal legislatore in relazione ad ogni procedura concorsuale nonché con riferimento alla prova in questione dal Decreto Ministeriale del [28 giugno 2012] e dal bando di concorso, al fine di garantire il rispetto del principio di segretezza e la regola dell'anonimato e della par condicio dei concorrenti, che avrebbero dovuto essere identificati solo successivamente alla conclusione delle operazioni di correzione e di valutazione con la loro verbalizzazione”** (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528; in termini **Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672**).

“Ne deriva la violazione del principio dell'anonimato quale effetto della conoscenza del codice identificativo della prova abbinato a ciascun candidato prima della co[r]rezione dei questionari con conseguente possibilità – quanto meno in astratto – della alterazione dei risultati, ad esempio attraverso l'annerimento delle caselle corrispondenti alle risposte corrette. Va, pertanto, ritenuto fondato il quarto assorbente motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione del principio di segretezza della prova” (**T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457, Pres. D'Agostino, rel. Lento**).

A ciò va aggiunto che non sussisteva alcuna ragione idonea a giustificare un tale simile anomalo sistema di ritiro degli elaborati (che doveva avvenire senza alcuna verifica della scheda anagrafica magari facendo inserire in un'urna tale modulo o facendola consegnare dentro l'altra busta in possesso dei candidati) (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528; in termini anche **Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672 secondo cui “né il sistema del ritiro delle buste trova giustificazione alcuna nelle finalità fissate per il concorso di ammissione”**).

4. Si ribadisce che la giurisprudenza, sul punto (***recte proprio sul concorso che ci occupa***), ha precisato che le norme che assicurano l'anonimato ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicchè, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di “*pericolo oggettivo*”, in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuto ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071).

“Né assume pregio la controdeduzione, per la quale le prove sarebbero state corrette dal CINECA e non dalla Commissione. La regola dell'anonimato nelle procedure concorsuali “assume una cogenza ancor più marcata, perché deve essere comunque assicurata l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore” (Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 2000, n. 1071), onde non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un

candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza" (Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672).

4.1. Nel caso che ci occupa, peraltro, l'amministrazione si era autolimitata (per le ragioni ampiamente esposte sopra) ritenendo convintamente di applicare la ferrea regola dell'anonimato ed anzi essendo consapevole che, solo per ineluttabili esigenze di bilancio, non avrebbe potuto ancor meglio garantire tale regola (stralciando il numero dal codice a barre così come raccomandato dall'Alto Commissario anticorruzione, cfr. infra par. 6).

Una volta intrapresa la strada dell'autolimitazione e del rigido rispetto dell'anonimato (nonostante la consapevolezza che si trattasse di esame a quiz a risposta multipla e che la Commissione che avrebbe corretto era diversa rispetto a quella innanzi alla quale la prova si sarebbe svolta), pertanto, non era certo possibile ritrattare la regola prevista dalla *lex specialis* e calpestarla.

Non era consentito a nessuno degli Atenei, stante il fatto che il D.M. 28 giugno 2012 li aveva obbligati al rispetto di determinate regole che gli stessi hanno accettato e addirittura riportato (proprio come l'Ateneo messinese) nei propri bandi di concorso.

"Le regole cristallizzate nella "lex specialis" costituita dal bando di concorso vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitatasi, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione (TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.5.2005, n. 3225)" (T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 21/05/2008, n. 509).

Non v'è dubbio, quindi, che non c'è giustificazione alcuna per salvare l'Ateneo dal pasticcio commesso. L'anonimato era stato ideato per garantire non solo che nessun membro della Commissione sapesse chi ha redatto quel compito prima dell'abbinamento con l'anagrafica dopo la correzione, ma anche al fine di reprimere ed evitare i numerosissimi ed accertati casi di manomissione postuma dei plichi (con evidente incidenza sulla graduatoria) già altrove avvenuti. Le lungaggini delle complesse indagini (la prova è il decreto di archiviazione depositato figlio di perizie calligrafiche, chimiche sull'inchiostro usato, intercettazioni telefoniche, interrogatori, etc.), infatti, dimostrano come sia assai difficile smascherare le organizzazioni criminali capaci di tali atti, ragion per cui solo attraverso il complesso sistema di garanzie si può tentare di ridurre al minimo i rischi di inquinamento delle prove. Calpestarlo deliberatamente è assai grave.

*

5. Si è già visto come, il Consiglio di Stato, ha confutato le difese di altro Ateneo circa l'irrelevanza del vizio, negli anni passati, chiarendo che non *"assume pregio la controdeduzione, per la quale le prove sarebbero state corrette dal CINECA e non dalla Commissione"* (Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672).

La regola dell'anonimato, nonostante la consapevolezza che si tratti di un test a risposta multipla è stata scritta da soggetti ben consapevoli del fatto che la Commissione che corregge i test sarà diversa da quella di Ateneo. Nonostante tale consapevolezza, e per le ragioni che più diffusamente verranno chiarite anche in discussione orale, il MIUR ha deciso di stabilire un complesso e costoso procedimento di garanzia dell'anonimato che, nella specie, è stato calpestato a quanto si legge persino in maniera consapevole.

6. Le ragioni di tale necessità sono molteplici.

Tale procedura concorsuale, infatti, è caratterizzata dalla peculiare situazione per cui esiste un solo elaborato in originale che viene consegnato dapprima alla Commissione di Messina, in seguito al CINECA per la correzione automatizzata, successivamente torna a Messina ove viene abbinata all'anagrafica che sempre è rimasta in possesso della Commissione di Ateneo.

Il candidato, dunque, avrà scarse (e costosissime) possibilità di contestare la

paternità dell'elaborato che la Commissione gli attribuirà giacchè assolutamente spuntati sono gli strumenti che questi (il candidato) ha a disposizione per contestare l'apposizione, o meno, di una crocetta sul proprio compito.

Giusto per restare su argomenti a tutti più familiari, a differenza dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, ove l'eventuale sostituzione di un elaborato con un altro potrebbe essere smascherato da perizie calligrafiche, qui siamo innanzi a schede a risposta multipla ove vi è da apporre semplicemente delle croci difficilmente attribuibili a questo o a quel soggetto.

Dal decreto di archiviazione del G.I.P. di Roma a seguito di una indagine condotta sulla gestione del test di ammissione a Medicina presso l'Ateneo di TOR Vergata, si evince che solo all'esito di una complessa (e costosissima) indagine peritale si è potuto avere "conferma" di "*un'inquietante serie di anomalie (...), quali, a mero titolo di esempio: a) un'eccezionale numero di ripensamenti e correzioni delle risposte da parte di molti candidati, con elevata percentuale di risposta esatta a correzione di quella errata (superiore al 90% nei primi 30 classificati); la costante e singolare utilizzazione, per tali correzioni, del modulo con le risposte da correggere anziché del modulo di riserva a disposizione dei candidati; c) il frequente uso, per la correzione, di una penna diversa da quella utilizzata per la compilazione del modulo (il 40% dei casi presi a campione dal perito), e ciò nonostante una pluralità di candidati – i cui elaborati presentavano l'uso di più penne – abbia dichiarato di aver utilizzato un'unica penna*".

Proprio sulla base di tale consapevolezza – nota ai membri della commissione numero chiuso che ha redatto le modalità di partecipazione ai test anche a seguito di altre (oltre a quella citata) indagini della Procura della Repubblica su accertate manomissioni postume dei test già consegnati e le raccomandazioni dell'**Alto Commissariato per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione** (in atti) – si è stabilito di garantire in maniera ferrea l'anonimato. Solo così si sarebbe quanto meno avuta la garanzia che l'eventuale intercettazione di uno o più plichi da parte di commissari, vigilantes o candidati stessi, al fine di dolosamente manometterne il contenuto, sarebbe stata seriamente più ardua.

Si pensi, a tal fine, che l'Alto Commissariato ha addirittura raccomandato di "*espungere dal codice a barre utilizzato per l'abbinamento degli elaborati ai nominativi dei candidati il numero riportato in calce. Questo per evitare che il candidato ne prenda nota e lo comunichi ad operatori fraudolenti che attraverso quel numero possano risalire all'elaborato*"². A Messina non solo il candidato sapeva il suo codice, ma lo conoscevano tutti gli addetti ai lavori al momento della consegna della prova.

La gestione della prova a Messina, pertanto, per quanto confessato, garantiva esattamente l'opposto: ogni commissario, ogni *vigilantes*, ogni addetto alla sicurezza sapeva a quale candidato corrispondeva quel determinato codice busta e, grazie alle modalità di consegna, conosceva persino dove fosse custodita.

Ciò solo, dunque, è già tranciante e sufficiente per l'accoglimento del ricorso.

6.1. Come ben sintetizzato dal G.A., non vi è, in ogni caso, alcuna valida giustificazione per comprendere la scelta della Commissione di agire con le modalità sopra descritte.

Non lo è certamente, la (ri)identificazione del candidato al momento della consegna per evitare che un candidato compili il compito di un altro.

Scoraggiare lo scambio di plichi tra diversi candidati è, ad esempio, sostanzialmente inutile (recte, non consentito e illegittimo) se vi si provvede con tali modalità (che, come detto, calpestano il rispetto dell'anonimato).

² Tale raccomandazione non potè essere messa in pratica stante gli esorbitanti costi che dovevano fronteggiarsi per acquistare lettori capaci di leggere i codici senza i numeri che il Commissario aveva correttamente suggerito di togliere.

Si tenga conto, infatti, che l'atteggiamento doloso (come detto, scambio di buste tra candidati) che mira a smascherare la Commissione di Messina è, in realtà, di trascurabile verifica, proprio per le altre garanzie che si è cercato di mettere in campo.

Dividendo i candidati tra le diverse aule (19) sulla base dell'età anagrafica è sensibilmente ridotta la possibilità che il candidato truffaldino si porti dietro il "genio" compagno di ventura che ha il compito di fare per esso il test.

Tale furbetto, infatti, dovrebbe trovare un "genietto" della sua stessa età (non del suo stesso anno ma del suo stesso mese di nascita stante la moltitudine dei pretendenti) che non aspira, in realtà, al concorso. I gemelli, inoltre, vengono separati.

Per carità, in astratto è una ipotesi lontanamente possibile, ma certamente per le cautele adottate in seno alla normativa ministeriale, trascurabile e non necessitante di ulteriore tutela rispetto a quelle previste dal D.M. Soprattutto, in verità, se ciò comporti il calpestarne delle altre (l'anonimato, appunto).

È sin troppo scontato, in ogni caso, che centinaia di migliaia di euro per l'organizzazione di una prova di tal guisa siano stati spesi proprio per assicurare una certissima vigilanza che non consenta, ad esempio, tali scambi di plichi. E va da sé, dunque, che non possa essere accettato che ci si arroghi il diritto di calpestare la garanzia di anonimato provando a garantire meglio altri interessi che, poi, a ben vedere non ha garantito affatto.

Insomma se la Commissione del Molise fosse stata così illuminata da violare (perché così palesemente è stato fatto) la regola dell'anonimato stabilita dal D.M. 28 giugno 2012 e cardine di tutti i concorsi pubblici, per salvaguardare chissà quali altri interessi (pubblici si intende), che a chi scrive sfugge come si possano così comunque ulteriormente tutelare, ha ommesso di renderlo noto con il verbale del 5 settembre 2012 (o con altri successivi o precedenti) che, anche in tal caso, è depositato in atti in copia autentica.

E ciò fantasiosamente ammettendo che l'Ateneo molisano potesse applicare regole diverse rispetto a quelle previste dal D.M. 28 giugno 2012 e dallo stesso bando di concorso del 5 luglio 2012 che tale fonte richiama. E che, ancora, tale metodo, senza alcuna violazione delle regole di concorso, dimostrasse di garantire ancora di più i principi di trasparenza, *par condicio* e legalità della procedura. Ma così evidentemente non è stato trattandosi, a ben vedere, di un aggravamento non consentito del procedimento e che, per di più, ha dato vita a violazioni gravissime del principio dell'anonimato.

È scritto a chiare lettere nel D.M. 28 giugno 2012 e ribadito persino nel video informativo presente sul sito web accessoprogrammato.miur.it che il compito è annullato ove pervenga al CINECA unitamente alla scheda anagrafica. Ebbene tutti i compiti del Molise sono giunti al CINECA, trasportati dal R.U.P. stesso o dal suo delegato, unitamente a tutte le anagrafiche giacché queste (e, dunque, l'abbinamento codici – candidato) erano in (astratto) possesso di tutta la Commissione e, dunque, deve ritenersi scontato, anche del R.U.P.

In ragione dell'accertata violazione dei principi e delle norme indicate nell'epigrafe del motivo, *"va riconosciuto altresì il diritto de[i] ricorrent[i] all'ammissione ed all'iscrizione al primo anno del Corso di Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia (al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione), con l'annullamento della graduatoria "limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea"* (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528). In senso conforme, il Consiglio di Stato secondo cui *"sotto questo profilo, dunque, il ricorso è fondato e la graduatoria impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha escluso i ricorrenti dall'ammissione all'immatricolazione nella Facoltà di Medicina e Chirurgia (...)*

L'accoglimento del suddetto motivo di ricorso esime dall'esame degli altri motivi, all'accoglimento dei quali i ricorrenti avrebbero perduto ogni interesse".

*

7. Si è già accennato che quello della violazione dell'anonimato è principio da garantire a prescindere dagli effetti che tale violazione abbia causato (punto 4).

Si può discutere, difatti, e su questo la giurisprudenza è oscillante, degli esiti della violazione dell'anonimato ove **non vi sia** la prova inconfutabile che ciò sia avvenuto. Nella specie, invece, i verbali e la relazione istruttoria in parola, confermano che la violazione è stata patente giacchè i commissari hanno dichiarato di aver visionato la scheda anagrafica al momento della consegna.

Non va confusa, quindi, la potenzialità del vizio di lesione dell'anonimato con le conseguenze derivanti dall'acclarata esistenza del vizio stesso.

È potenziale, ad esempio, la violazione dell'anonimato in ipotesi di segni volontariamente o incidentalmente compiuti dal candidato nel suo compito al fine di farsi identificare. E' documentale, oggettivo e reale, invece, che nel caso di specie i commissari conoscevano che ad un codice univoco corrispondeva un nome e cognome.

Se, nel primo caso, può discutersi circa gli esiti derivanti da una lesione potenziale del principio, giammai potrà dibattersi circa gli effetti conseguenti all'accertata esistenza dello stesso nel secondo caso.

All'Ateneo del Molise, durante la prova di ammissione al corso di laurea in Medicina, ogni commissario, ogni *vigilantes*, ogni addetto alla sicurezza sapeva a quale candidato corrispondeva quel determinato codice busta.

Dalla corretta e documentale ricostruzione dei fatti ora riportata, infatti, non può essere contestato che **i commissari, al momento della consegna, hanno abbinato le generalità dei candidati al codice busta assegnato.**

Qui, quindi, non è in dubbio che la violazione dell'anonimato si sia consumata e che abbia avuto immediato, conclamato e concreto riscontro (tutti i commissari hanno saputo **il codice segreto di ogni candidato**) ma solo gli effetti che dalla violazione delle regole di concorso derivano.

Non a caso, anche la giurisprudenza più restrittiva, ha riferito circa le limitazioni alla regola dell'anonimato in ipotesi di mera sussistenza di *“un'astratta possibilità di riconoscimento”* (C.G.A., **2 dicembre 2010, n. 1436**) **ma, nella specie, è concretamente dimostrato che tutti sapevano a quale candidato corrispondeva quel determinato codice segreto.** Di astratto nella fattispecie, non c'è proprio nulla essendovi l'abbinamento di codice segreto e nome del candidato sin dalla consegna degli elaborati.

In ipotesi identica a quella per cui oggi è causa, riguardante l'Ateneo di Palermo, è stato chiarito che *“ne deriva la violazione del principio dell'anonimato quale effetto della conoscenza del codice identificativo della prova abbinato a ciascun candidato prima della compilazione dei questionari con conseguente possibilità – quanto meno in astratto – della alterazione dei risultati, ad esempio attraverso l'annerimento delle caselle corrispondenti alle risposte corrette. Va, pertanto, ritenuto fondato il quarto assorbente motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione del principio di segretezza della prova”* (**T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457, Pres. D'Agostino.**)

Anche in quel caso, deciso appena un mese fa, non vi è stata alcuna annotazione del codice da parte dei Commissari essendo stata ritenuta sufficiente l'acclarata visione (prima della correzione) della scheda anagrafica nella sua interezza.

M.M. n. 13

Nome GAROFALO ELISABETTA
Data di nascita 07/06/1987
Luogo di nascita PALERMO

Firma: *Elisabetta Garofalo*

Non scrivere nell'area sottostante

0001053

CODICE A BARRE

000003157Q

916217786V

Stampa del Tribunale di Palermo e sigillo del notaio. In alto a destra: "V. ogni valore all'opere...". In basso a destra: "M. 119 35583 062 4".

Non v'è dubbio, allora, che l'effetto di tale conclamata, e non solo potenziale (o astratta), lesione debba essere quella dell'annullamento del diniego di ammissione e/o, in subordine, dell'intera prova.

L'astratta possibilità, una volta consumata la lesione dell'anonimato, è riferita "all'alterazione dei risultati, ad esempio attraverso l'annerimento delle caselle corrispondenti alle risposte corrette", ricorda correttamente il T.A.R. Palermo nella pronuncia sopra citata, non certo al fatto che la violazione dell'anonimato sia conclamata e di decisivo impatto ai fini della decisione.

E' noto, infatti, "che il rispetto del principio dell'anonimato degli elaborati nelle prove concorsuali è garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni ([art. 97 Cost.](#)). Alla salvaguardia del suddetto principio è d'altra parte funzionale la minuziosa disciplina, contenuta nell'14 del [D.P.R. 9.5.1994, n. 487](#) (già prevista dall'[art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 686/57](#)), che prevede la chiusura degli elaborati dei partecipanti ad un concorso pubblico in una busta, contenente anche altra busta più piccola chiusa, recante il nominativo di ciascun candidato, affinché il riconoscimento dell'autore degli elaborati stessi avvenga "a conclusione dell'esame", dopo l'espressione del giudizio su tutte le prove scritte. Il carattere fondamentale delle garanzie di anonimato dei concorrenti, al momento della correzione di dette prove scritte, è ribadito dalla costante giurisprudenza, che ha sempre riconosciuto il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione (cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 12.2.2008, n. 481; Cons. St., sez. V, 29.9.1999, n. 1208)" (Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1928).

Da ultimo, senza citare la pacifica giurisprudenza sul punto (tutta presente in ricorso), si veda **T.A.R. Toscana** (Pres. Buonvino, est. Cacciari), secondo cui "il principio dell'anonimato nelle procedure concorsuali è diretta conseguenza del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni (**Cons. Stato, Sez. IV, 5 dicembre 2006 n. 7116**). Tale principio ha carattere generale poiché è esplicitazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a nulla rileva, nel caso di sua violazione, la circostanza che determinati candidati siano o

meno stati favoriti, poiché l'attività amministrativa deve svolgersi senza nemmeno dare adito a dubbi in tal senso” (Sez. I, 17 gennaio 2012, n. 117). “*Il principio dell'anonimato nelle procedure concorsuali è infatti diretta conseguenza del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni*”. Per di più nella specie, l'Amministrazione non ha addotto “*alcuna ragione per comprimerlo*” (C.d.S. IV, 05 dicembre 2006 n. 7116; C.d.S. Sez. IV, 9 novembre 1984 n. 853; Sez. V, 2 marzo 2000 n. 1071 e 25 settembre 2007, n. 4925).

“*Non v'è ragione*”, e questa difesa si sforza da tempo di comprendere perché mai SOLO l'Ateneo di Campobasso, in Italia, usi questi “originali” (*recte* illegittimi) metodi di gestione della prova e si ostini a “*non rispettare il principio dell'anonimato, che è garanzia di trasparenza ed imparzialità (...) nelle prove scritte (giurisprudenza pacifica: si rinvia, ex multis, a Consiglio di Stato VI 25.09.2007 n. 4925; T.A.R. Umbria Perugia, 19 maggio 1999, n. 367 e T.A.R. Sardegna Cagliari, 11 dicembre 2001, n. 1356, C.S. V[^] 1.3.2000 n. 1071; C. Stato, sez. V, 15-04-1996; C. Stato, sez. IV, 12-11-1993, n. 1001; C. Stato, sez. V, 19-11-1992, n. 1361; C. Stato, sez. V, 24-05-1988, n. 348; C. Stato, sez. IV, 09-11-1984, n. 853; n. 432)*” (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 18 aprile 2011, n. 286).

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARzialità. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELL'ALLEGATO A DEL D.M. 28 GIUGNO 2012.

1. Come anticipato in premesse, il CINECA, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia e nel caso di specie quelli della resistente, non ha redatto alcun verbale di tale operazione. Tale mera deduzione a nostro avviso ha inciso anche su altri aspetti di svolgimento della prova presso l'Ateneo resistente.

E ciò nonostante, tanto il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga, come è scontato che sia, la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione, ma anche la stessa *lex specialis* avesse previsto un'indicazione vincolante *ad hoc*. Si legge nell'allegato 1 al D.M. 28 giugno 2012 che “*è affidato altresì al C.I.N.E.C.A. l'incarico di determinare il punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai candidati alle prove di ammissione*” e che “*la rappresentanza del MIUR presso il CINECA, verificato che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto, autorizza il Consorzio stesso alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato. Qualora vengano riscontrate situazioni anomale, la determinazione del punteggio è sospesa in attesa delle determinazioni della Amministrazione di appartenenza*” (cfr. artt. 2 e 12, all. 1, D.M. 28 giugno 2012).

È forse per questo che parte ricorrente, nonostante sia assolutamente certa di aver dato delle risposte corrette ad alcune domande, ora non ritrova nella propria scheda l'opportuna corrispondenza? Mancano alcune risposte che parte ricorrente ritiene di aver fornito, in altre la risposta è opposta rispetto alla brutta ed ai ragionamenti ivi presenti.

Per questo si contesta la prova asseritamente attribuita a parte ricorrente e, in mancanza della verbalizzazione, non si può comprendere come e perché ciò sia accaduto.

2. Com'è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645).

Nel caso che ci occupa, inoltre, trattandosi di un pubblico concorso “*la resocontazione non ha per oggetto le ragioni per cui un determinato atto è stato emanato, quanto la descrizione di attività e circostanze che, pur riguardando la funzione*

*amministrativa concretamente esercitata, si pongono in modo distinto rispetto al provvedimento inteso in senso stretto, ossia come momento finale del procedimento. **Si tratta di “luoghi” e “momenti” della funzione amministrativa la cui adeguata descrizione assume decisiva rilevanza proprio nell’ottica dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione della P.A.**: uno di questi è rappresentato proprio dalle sedute delle Commissioni di gara (...), la cui attività, oltre a tradursi in atti valutativi e non, si svolge in ambiti logistici e temporali la cui indicazione assume decisiva rilevanza proprio in vista dell’osservanza dei suesposti principi di trasparenza ed imparzialità” (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).*

Non avere, nella specie, predisposto le minime regole di trasparenza che ogni P.A. è tenuta a osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradisce una profonda illegittimità che inficia radicalmente la valutazione della prova del ricorrente.

Proprio in un caso afferente a test di ammissione alla Facoltà di Medicina è stato chiarito che *“un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si pone in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall’art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell’attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all’ulteriore principio di conoscibilità dell’attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell’amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull’attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell’art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull’evidente riflesso del principio dell’art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l’inviolabilità del diritto a questa tutela”* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986).

3. Tanto premesso, non è dubitabile che l’assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull’attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova.

Non v’è dubbio, inoltre, in ordine alle conseguenze rivenienti dalla mancata verbalizzazione delle operazioni della Commissione, che l’attività posta in essere da quest’ultima si configura come attività sostanzialmente corrispondente a quella dispiegata dalle commissioni esaminatrici nella redazione delle prove di esame, per le quali avrebbe dovuto darsi contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione del giudizio di collocazione in posizione non utile del ricorrente storicizzando, in forma sintetica, in quell’atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale. Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la *“verbalizzazione dell’attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”*, e cioè requisito *“richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova”* (CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che l’assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, conduce a dichiarare l’inesistenza di quell’attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell’attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 AL D.M. 28 GIUGNO 2012. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI

DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Come anticipato in premesse il modulo risposte di parte ricorrente, ammesso, per mera ipotesi difensiva, che sia stato corretto dal CINECA (ma anche nel caso che sia sempre rimasto presso l'Ateneo, in realtà, poco cambierebbe per l'analisi del vizio che di seguito si espone), non è stato custodito con le modalità e le garanzie previste dal D.M. 28 giugno 2012.

È noto che, al fine di limitare al minimo le possibilità di manomissione dei plichi, il D.M. 28 giugno 2012 onerava *“Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, a consegnare presso la sede del CINECA, al rappresentante del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettera a) e eventualmente lettera d)”*.

Nonostante parte ricorrente abbia richiesto all'Ateneo ed al CINECA tutti i verbali delle operazioni concorsuali, nulla è dato sapere circa la custodia dei plichi e l'attività che il CINECA ha apprestato al fine di provvedere alla correzione dei compiti. L'ultima attività verbalizzata dalla Commissione di concorso è, infatti, quella a chiusura delle operazioni di esame presso l'Ateneo conclusasi con la consegna *“di tutti pacchi e i plichi oggetto della prova”* al *“responsabile del procedimento per le incombenze consequenziali”*.

Da allora non è dato sapere come siano stati custoditi i plichi sulla base di quali direttive, date da chi e con che garanzie. Sappiamo solo che in un certo giorno del mese di settembre si rimetterà mano ai compiti per correggerli ed inviarli all'Ateneo che né curerà l'abbinamento con l'anagrafica in proprio possesso.

Prima di allora non v'è alcuna garanzia che tali griglie risposte non siano state manomesse (essendo, peraltro, uniche non essendovi alcuna brutta copia, seppur annullata, cui fare riferimento).

Appare scontato, al contrario, che ai sensi dell'Allegato 1 al D.M. e, più in generale, avuto riguardo a come l'intero procedimento si svolge, in attesa della correzione o, comunque, ex artt. 2 e 12 dell'Allegato 1 del D.M. 28 giugno 2012 delle determinazioni della Commissione, quest'ultima e/o il R.U.P. avrebbero dovuto provvedere ad ogni garanzia di conservazione e custodia dei plichi e/o delle preventive acquisizioni delle immagini.

Ma così non è stato fatto, non essendovi, neanche sul punto, alcuna verbalizzazione.

Non v'è dubbio, dunque, che *“laddove, tramite le risultanze processuali, risulti accertato che nell'arco temporale intercorrente tra la [consegna e la correzione], non sono state adottate tutte quelle misure idonee a garantire la custodia e la segretezza dei plichi è legittima la decisione del G.A. di annullare la procedura. La legittimità di tale decisione discende dal fatto che nell'ambito delle gare pubbliche, in conformità ai principi di buon andamento ed imparzialità cui deve sempre conformarsi l'azione della P.A., è necessario predisporre misure tali che, limitando il rischio di manomissione, possano garantire la segretezza delle offerte presentate e la par condicio tra i partecipanti. Di talchè, in assenza di predette misure - come accaduto nel caso concreto, ove si è constatata la mancata individuazione del soggetto responsabile della custodia ed il mancato accertamento da parte della Commissione giudicatrice dello stato di conservazione e delle modalità di risigillatura dei succitati plichi e buste - le operazioni di gara non possono che ritenersi invalide”* (Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2010, n. 3203).

IV° VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLO STESSO ATENEEO.

1.E' noto che, da diversi anni, le Università riservano un certo numero di posti messi a concorso

agli studenti extracomunitari.

Nel caso di specie si è però verificato, come risulta dalla pec prodotta dall'Ateneo avversario, che "IN QUESTA UNIVERSITA' NESSUN CANDIDATO EXTRACOMUNITARIO HA PARTECIPATO ALLA PROVA".

In poche parole, sono stati messi a bando 5 posti (4 extracomunitari e un posto per un cinese) quando era notorio che nessuno di questi a Campobasso vi partecipasse.

Ma anche altri posti liberi vi sono come quelli per i passaggi al secondo o terzo anno.

Detti posti liberi a nostro avviso, anche per ovviare alle superiori censure e per evitare annullamenti concorsuali, dovranno essere rimessi a parte ricorrente anche in virtù del principio della conservazione degli atti e per garantire una iscrizione soprannumeraria come sotto specificato.

Come accennato in premessa, il bando di concorso, unico per Medicina e Odontoiatria, prevedeva che oltre ai posti per i comunitari ve ne fossero alcuni riservati a cittadini extracomunitari.

L'Ateneo, nonostante ciò, continua a non ritenere di dover ricoprire tali posti invitando gli idonei in graduatoria ad esprimere la propria determinazione o non accogliendo le istanze di chi, come parte ricorrente, ne ha chiesto l'attribuzione in un concorso particolarmente inficiato da irregolarità.

Stesso discorso per i posti lasciati vacanti a seguito di passaggi ad anni successivi al I di ammessi all'esito del test di settembre.

Trattasi di scelta palesemente illegittima giacchè, come statuito unanimemente dalla giurisprudenza amministrativa (**Cons. Stato**, Sez. VI, ordd. 14 febbraio 2012, n. 647, 14 marzo 2012, nn. 1074 e 1034 e, da ultimo, anche 9 maggio 2012, n. 1791; C.G.A., 21 luglio 2008, n. 635), in relazione ai corsi a numero chiuso programmati a livello nazionale è obbligo **dell'Ateneo** "di assegnare i posti resisi disponibili per l'immatricolazione oggetto di causa" (cfr. sentenza n. 2164/2009).

A seguito delle numerosissime pronunce giurisprudenziali di diversi T.A.R. e del Consiglio di Stato³, il M.I.U.R. ha finalmente consentito che si provvedesse alla redistribuzione degli stessi ma ciononostante ci consta che tali posti siano rimasti ancora liberi.

2. Tali posti vacanti, inoltre, vanno assegnati a parte ricorrente in quanto "i candidati collocati tra il primo dei non immatricolati a seguito dell'unico scorrimento della graduatoria effettuato dall'Università e la posizione in graduatoria precedente quella del ricorrente rivestano una mera posizione di cointeressati (non già di controinteressati) all'annullamento dei provvedimenti impugnati con il presente gravame, cosicchè l'acquiescenza dai primi prestata alla mancata integrale copertura dei posti resi vacanti a vario titolo per l'immatricolazione al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2009/10 consolida l'autonoma e differenziata posizione del ricorrente a far valere giurisdizionalmente tale interesse per il conseguimento, in caso di accoglimento, del bene-vita sotteso (vedi sentenza di questa sezione n. 1252 del 9 ottobre 2008 e della sezione II n. 1216 del 10 giugno 2009)" (Sez. I, 21 dicembre 2009, n. 2162). Ad oggi, non risulta che nessuno degli idonei in graduatoria abbia chiesto l'attribuzione dei cinque posti vacanti e/o abbia provveduto ad agire in via giurisdizionale per far valere tale illegittimità (T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I, 7 luglio 2007, n. 1637), ragion per cui è

³ **Cons. Stato**, Sez. VI, ordd. 14 febbraio 2012, n. 647, 14 marzo 2012, nn. 1074 e 1034 e, da ultimo, anche 9 maggio 2012, n. 1791) e **C.G.A.** (ord. 9 maggio 2012, n. 271; 11 aprile 2011, n. 4072) e di primo grado (T.A.R. Catania, Sez. I, 24 dicembre 2009, n. 1881; 28 dicembre 2009, n. 1895 e 10 febbraio 2010, n. 204 e, da ultimo, con argomenti assai diffusi proprio con la sentenza 23 aprile 2012, n. 1092) ed è ormai acquisito anche da parte del **T.A.R. Lazio** (Sez. III bis, 10 dicembre 2010, n. 5288, rel. Calveri, Pres. Speranza), dal **T.A.R. Lombardia**, Sez. III, 26 settembre 2012, n. 2413, 30 marzo 2012, n. 453; 19 dicembre 2011, n. 1881, dal **T.A.R. Salerno** (sentenza breve n. 389/12) e dal **T.A.R. Abruzzo** (Sez. I, 29 aprile 2012, n. 100; 1 marzo 2012, n. 72).

ai ricorrenti che tali posti dovranno essere assegnati.

3. Anche se parte ricorrente non è immediatamente dopo l'ultimo ammesso e nel range dei posti extracomunitari vacanti, non v'è dubbio che abbia interesse alle superiori censure giacchè, come statuito dalla Plenaria "è vero che gli appellanti non figurano, attualmente, come i soggetti i quali potrebbero essere assunti immediatamente, a tempo indeterminato, attraverso la procedura di scorrimento. Ma resta comunque intatto il loro interesse all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di utilizzare la precedente graduatoria, tenendo conto della possibilità, non irragionevole, di rinunce da parte dei concorrenti idonei collocati in migliore posizione nella classifica" (Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14).

In merito al motivo n. 4 si deduce che la richiesta di attribuzione di tali posti viene dedotta congiuntamente alle richieste che seguono al fine di garantire agli istanti una ammissione soprannumeraria senza determinare un annullamento concorsuale.

SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI AMMISSIONE E
SOLO SUBORDINATAMENTE DI ANNULLAMENTO DELL'INTERA PROVA

Le domande spiegate in ricorso, in disparte quelle volte all'attribuzione dei posti vacanti, saranno così graduate:

"Si chiede che codesto On.le Tribunale previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse di parte ricorrente, voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, "limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea" riconoscendo il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al corso di laurea cui aspirano "al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione" (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528 in tal senso si veda anche Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672, secondo cui, anche in ipotesi di vizio astrattamente idoneo ad invalidare l'intera procedura di concorso, "la graduatoria impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha escluso i ricorrenti dall'ammissione all'immatricolazione nella Facoltà di Medicina e Chirurgia"), e/o ove non ritenuto possibile annulli tutti gli atti in epigrafe e, per l'effetto, il provvedimento di diniego all'iscrizione e/o in via ulteriormente gradata, l'intero concorso".

1. A chi scrive pare che la prima delle soluzioni proposte (annullamento del diniego di ammissione e conseguente ammissione dei ricorrenti) sia possibile e, anzi, deve ritenersi la più aderente alle nuove disposizioni codicistiche e costituzionalmente orientata.

Nella specie, infatti, siamo innanzi ad un'ipotesi peculiare di procedura concorsuale, giacchè trattasi di una selezione che non consente affatto agli aspiranti di ottenere un titolo, un'abilitazione, un sigillo notarile o un posto di lavoro, ma faculta gli stessi, esclusivamente, a studiare presso il corso di laurea prescelto. Autorizza tali aspiranti matricole, dunque, ad esercitare quel diritto allo studio di spessore costituzionale sancito, senza alcuna limitazione di sorta, dall'art. 34 Cost. Nulla di più. Qui non vi sono altre caratteristiche e qualità dei partecipanti da verificare se non il titolo di studio pregresso e l'idoneità all'esito della selezione cui occorre sottoporsi⁴.

Se, poi, si vuole imporre un numero massimo di ammissibili, innanzi alla pletora che dimostra di avere gli stessi requisiti di partecipazione, allora non si potrà prescindere dall'individuarli all'esito di una selezione legittima e conforme a legge.

Vero è, dunque, che il legislatore con le norme di cui alla L.n. 264/99 ha introdotto

⁴ In astratta ipotesi, pur innanzi a 2.000 partecipanti di cui 1.950 tutti esclusi per irregolarità commesse durante il concorso, non vi sarebbe dubbio che, ove i posti disponibili fossero 50, anche il soggetto ultimo in graduatoria con il punteggio di 0,25, come oggi avviene per gli extracomunitari, debba studiare.

talune limitazioni al numero degli ammessi a frequentare determinati corsi di laurea, ma non può dimenticarsi che tali limitazioni sono in grado di comprimere il diritto allo studio costituzionalmente tutelato, solo ove legittimamente applicate nell'alveo di quel procedimento amministrativo complesso che inizia con il carteggio Regioni, Ministeri, Ateneo e tavolo tecnico sul numero degli ammissibili a livello nazionale e si conclude con la pubblicazione della graduatoria nei singoli Atenei.

L'acclarato vizio di una delle fasi procedurali (nella specie individuabile tanto in relazione agli atti inerenti la stima del contingente, quanto alle modalità di svolgimento della stessa con riguardo alle clamorose violazioni del principio di segretezza e anonimato), dunque, rende illegittima l'esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti aspiranti collocati in graduatoria con un punteggio positivo quali idonei non vincitori.

Il diritto allo studio e, dunque, alla scelta del corso di laurea da intraprendere, infatti, può essere compresso solo all'esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si riespande consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta.

La prova più lampante della correttezza di tale assunto è rappresentato dalla circostanza che non vi è alcuna fonte di legge che autorizza il contingentamento delle iscrizioni sulla base di un determinato punteggio ottenuto (ma solo dello stesso in rapporto ai posti disponibili), anche ove la capienza dei posti non necessita di alcuna ulteriore misura di limitazione degli accessi.

Ciò di cui si chiede l'annullamento, dunque, non è affatto la selezione in sé, in astratto comunque valida quanto meno ad individuare gli idonei, ma il diniego all'iscrizione al corso di laurea del singolo ricorrente, imposto all'esito di un procedimento di concorso illegittimo per l'individuazione dei 200 soggetti fortunati.

2. La superiore lettura ha oggi trovato conferma anche nel nuovo impianto codicistico e nell'interpretazione che di questo ha dato l'Adunanza Plenaria.

"In definitiva, il disegno codicistico, in coerenza con il criterio di delega fissato dall'art. 44, comma 2, lettera b, n. 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha superato la tradizionale limitazione della tutela dell'interesse legittimo al solo modello impugnatorio, ammettendo l'esperibilità di azioni tese al conseguimento di pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa. Di qui, la trasformazione del giudizio amministrativo, ove non vi si frapponga l'ostacolo dato dalla non sostituibilità di attività discrezionali riservate alla pubblica amministrazione, da giudizio amministrativo sull'atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo atto, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata. Alla stregua di tale dilatazione delle tecniche di protezione, viene confermata e potenziata la dimensione sostanziale dell'interesse legittimo in una con la centralità che il bene della vita assume nella struttura di detta situazione soggettiva. Come osservato dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 500/1999, l'interesse legittimo non rileva come situazione meramente processuale, ossia quale titolo di legittimazione per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo, né si risolve in un mero interesse alla legittimità dell'azione amministrativa in sé intesa, ma si rivela posizione schiettamente sostanziale, correlata, in modo intimo e inscindibile, ad un interesse materiale del titolare ad un bene della vita, la cui lesione (in termini di sacrificio o di insoddisfazione a seconda che si tratti di interesse oppositivo o pretensivo) può concretizzare un pregiudizio. L'interesse legittimo va, quindi, inteso come la posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita interessato dall'esercizio del potere pubblicistico, che si compendia nell'attribuzione a tale soggetto di

poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione o la difesa dell'interesse al bene. Anche nei riguardi della situazione di interesse legittimo, l'interesse effettivo che l'ordinamento intende proteggere è quindi sempre l'interesse ad un bene della vita che l'ordinamento, sulla base di scelte costituzionalmente orientate confluite nel disegno codicistico, protegge con tecniche di tutela e forme di protezione non più limitate alla demolizione del provvedimento ma miranti, ove possibile, alla soddisfazione completa della pretesa sostanziale" (Cons. Stato, Ad. Plen, 23 marzo 2011, n. 3, Pres. De Lise, est. Caringella).

Nella specie, peraltro, ove a seguito di accoglimento del ricorso in sede di merito codesto On.le Tribunale annulli l'intero concorso e non il solo diniego di ammissione, l'Ateneo avrà comunque la possibilità in sede di autotutela di individuare delle soluzioni che, in astratto, potrebbero risultare conformi non solo all'interesse di tutti i soggetti oggi ammessi ma anche di tutti i partecipanti alla selezione del 5 settembre.

Sul punto, recentemente, in espresso accoglimento della superiore teoria, è intervenuto il G.A.

Secondo il **Consiglio di Stato**, anche in ipotesi di vizio astrattamente idoneo ad invalidare l'intera procedura di concorso - in quel caso di specie quello più radicale che si possa immaginare stante l'acclarata violazione del principio di anonimato, *"la graduatoria impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha escluso i ricorrenti dall'ammissione all'immatricolazione nella Facoltà di Medicina e Chirurgia"* (Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672).

Secondo il **T.A.R. Campania**, *"quanto all'effetto dell'accoglimento del motivo, il Collegio rileva che la conseguenza di ritenere falsata la prova concorsuale per il profilo dell'erroneità dei quesiti implicherebbe potenzialmente l'annullamento delle graduatorie e porterebbe alla conseguenza di travolgere la posizione di soggetti utilmente collocati in graduatoria, con grave vulnus del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione. Ritiene quindi di dover concludere per l'accoglimento del ricorso limitatamente alla posizione dei ricorrenti, con la loro iscrizione in soprannumero, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria"* (Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Più complesso il ragionamento del **T.A.R. Toscana** che, sulla questione, si è cimentato in relazione al "caso" delle tavole di chimica lasciate affisse in alcune aule di concorso durante la prova e grazie alle quali numerosi quesiti della corrispondente sezione del test risultavano di più facile soluzione.

*"Non è possibile stabilire con certezza in che misura questa violazione (interamente addebitabile alla negligenza dell'Università di Firenze) abbia falsato lo svolgimento delle prove, ma è certo che ha offerto ad una ristretta parte dei candidati la possibilità di giovare di condizioni di vantaggio rispetto agli altri. **L'esito delle prove e la conseguente graduatoria risultano dunque illegittimi.** Si tratta ora di stabilire le conseguenze derivanti da tale illegittimità.*

Ad avviso del Collegio possono essere prese in considerazione quattro ipotesi:

- a) l'integrale annullamento delle prove;*
- b) l'annullamento delle prove limitatamente ai candidati che le hanno sostenute, con esito positivo, nelle due aule "incriminate";*
- c) l'annullamento delle prove limitatamente ai 4 quesiti di chimica individuati ai nn. 61, 62, 66 e 67;*
- d) l'annullamento della graduatoria risultante in base all'esito delle prove, ai fini della sua rielaborazione secondo criteri idonei a superare la riscontrata illegittimità delle prove stesse.*

L'ipotesi sub a) è impraticabile, sia perché una simile soluzione non soddisferebbe

se non in limitatissima parte le pretese del ricorrente (e infatti corrisponde a una domanda formulata nel ricorso solo in via subordinata); sia per gli effetti pratici che ad essa conseguirebbero, di cui questo Tribunale non può non tenere conto, per evitare che il rimedio ad una ingiustizia si traduca in una generalizzata e ben più grave ingiustizia (sostanziale azzeramento del primo anno del corso di laurea in questione per tutti i partecipanti, compresi quelli che si sono utilmente e meritatamente collocati in graduatoria, avendo sostenuto le prove in aule diverse dalle due di cui si controverte).

Anche l'ipotesi sub b) deve essere scartata: posto che non è possibile quantificare l'effettivo vantaggio di cui hanno fruito i concorrenti presenti in quelle due aule, l'annullamento delle loro prove darebbe luogo ad un'ulteriore ingiustizia, penalizzando soggetti che non è certo siano stati concretamente (e non solo potenzialmente) avvantaggiati; e d'altra parte il rifacimento delle stesse imporrebbe (ai fini della formazione di un'unica graduatoria) di comparare prove di contenuto diverso e sostenute in condizioni diverse, dunque prove in realtà non comparabili tra loro.

L'ipotesi sub c) penalizza ingiustamente i candidati che hanno svolto le prove in aule "pulite" e hanno risposto positivamente a tutti o ad alcuni dei 4 quesiti di cui si discute e che potrebbero retrocedere nella graduatoria (nella peggiore ipotesi restando addirittura esclusi dalle posizioni utili ai fini dell'ammissione) per effetto dell'eliminazione del relativo punteggio.

Resta l'ipotesi sub d), che già questo TAR ha fatto propria (con ordinanza rimasta inoppugnata e puntualmente eseguita dall'Università resistente) allorché, nella fase cautelare del presente giudizio, ha disposto "che i concorrenti debbano essere ammessi con riserva anche in soprannumero qualora, dando come positivamente risolti i quattro quesiti di cui al citato verbale del 6.9.2010 ancorché nel corso della prova non risolti o errati, raggiungano un punteggio utile ai fini dell'ammissione medesima (tenuto conto anche degli scorrimenti e dell'aumento dei posti)".

E' vero che questa soluzione, a fronte di una pluralità di ricorsi, può concedere ad alcuni candidati (come prospettato dall'Avvocatura dello Stato) un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle ipotesi sub a), b) e c). In realtà l'unico concreto svantaggio è quello derivante dall'ammissione in soprannumero dei candidati che risultino averne titolo una volta rielaborata la graduatoria sulla base del criterio prima enunciato; poiché peraltro è ragionevole ritenere limitato il numero di tali candidati, il danno derivante dal superamento del prefissato "numero chiuso" e dalle conseguenti maggiori presenze di studenti nelle aule e nei laboratori non appare tale da mettere in discussione la ragionevolezza e l'efficacia della soluzione prescelta" (T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105).

Già prima del nuovo codice si vedano, tra le altre, T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528, secondo cui, anche in ipotesi di vizio idoneo ad invalidare l'intera procedura di concorso, "la graduatoria impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha escluso i concorrenti dall'ammissione all'immatricolazione nella Facoltà di Medicina e Chirurgia").

3. Con la memoria che sarà depositata in prossimità della trattazione cautelare, inoltre, si evidenzieranno le circostanze secondo cui vi sarebbe perfetta strumentalità tra la misura cautelare e la decisione di merito.

Se così è, quindi, non può dubitarsi sulla circostanza che con la sentenza di merito i concorrenti possano ottenere il bene della vita cui aspirano.

A quelle deduzioni, quindi, per brevità, integralmente si rinvia.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Nella specie, ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira pur in ipotesi di vizi riguardanti l'intera selezione, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea.

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dalle Amministrazioni intime, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di iscriversi alla Facoltà cui aspirava, subendo di conseguenza i relativi danni. Tutti gli elementi addotti con i numerosi profili di censura spiegati, infatti, assumono una tale consistenza numerica, *“in grado di influenzare l'intera prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che vanno ad inficiare l'esito finale”* (T.A.R. Napoli, n. 5051/11, cit.).

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che *“il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, **con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale**”* (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).

Parte ricorrente, infatti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, ha subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di *chance*.

Non vi è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. *“sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica” e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione al corso, non essendo in dubbio, nella specie, questa “sia in tutto o in parte possibile (art. 2058 c.c.)*.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Solo in via subordinata, rispetto a tutte le domande presenti in ricorso, si spiega domanda risarcitoria in termini economici.

I ricorrenti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, hanno subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di *chance*.

Relativamente alla prima voce di danno, risulta già dimostrato *per tabulas* che la corretta formulazione dei quesiti in perizia avrebbe loro certamente consentito di colmare quel *gap* di un punti che, ad oggi, li vede esclusi.

In merito alla seconda voce di danno, *“sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile”* (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva dei ricorrenti al corso di laurea in questione, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Trattasi di un provvedimento che, riguardando solo pochi studenti, non procurerebbe alcun disagio organizzativo alla Facoltà, le cui strutture ben possono sopportare senza risentirne più di tanto un così lieve aggravio.

A sostegno dell'istanza cautelare, val la pena rammentare che in casi analoghi, anche il Consiglio di Stato ha disposto analoghe ammissioni con riserva (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 22 gennaio 2008, n. 293) e, appena due anni orsono, sempre relativamente all'ammissione a corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sempre il Consiglio di Stato (Sez. VI, 20 dicembre 2005, n. 6305 e 24 gennaio 2006, n. 351), accordò la misura cautelare dell'ammissione con riserva, rilevando *“che gli atti impugnati in primo grado possono essere sospesi per quanto di ragione”* (ord. n. 6305/05) e *“che la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito”* (ord. n. 351/06). Diversi T.A.R., inoltre, hanno disposto analoghe ammissioni con riserva (T.A.R. Catania, ord. 15 dicembre 2009, n. 1751, Tar Calabria, sede di Catanzaro, 4 dicembre 2009, n. 950, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, ord. 10 dicembre 2009, n. 2820).

SULLA ISCRIZIONE IN SOVRANNUMERO

Si ritiene il caso di precisare sin da ora che l'ammissione richiesta potrà anche avvenire in soprannumero (cfr. in tal senso **Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672**; **T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105**; **T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051**; T.A.R. dell'Emilia – Bologna, 22 aprile 2008, n. 1532; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528), imponendosi le concorrenti considerazioni per cui l'accertata violazione di legge (art. 4 l. n. 264/1999) in cui sono incorse l'Ateneo, il MIUR e il CINECA comporta che le relative conseguenze gravino esclusivamente sulle prime due amministrazioni (nel senso del superamento del tetto, dal medesimo programmato) e non (onde consentire il rispetto del tetto medesimo) su altri concorrenti già utilmente graduati e che verrebbero ingiustamente penalizzati per mancanza non imputabile a loro, bensì all'“*arbitro*” della competizione.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse dei ricorrenti, voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, *“limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea”* riconoscendo il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al corso di laurea cui aspirano *“al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione”* (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

In particolare, al fine di gradare la delibazione dei diversi motivi:

1) in via principale, in accoglimento del ricorso, Voglia annullare il diniego di ammissione al corso di laurea e, solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati;

2) in via subordinata ove codesto On.le Tribunale non ritenga di poter annullare il solo diniego di ammissione assumendo quindi che i motivi, se favorevolmente delibati, conseguono l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione, in accoglimento del ricorso, condanni le Amministrazioni intimate **al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**;

3) in ulteriore ipotesi in cui, i motivi si riterranno idonei ad ottenere l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione e non si ritenga di condannare le Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., **provveda alla delibazione, in via principale, dei motivi di**

ricorso e, in accoglimento dello stesso, condanni l'Ateneo ad attribuire i posti comunque disponibili esclusivamente ai ricorrenti;

4) in via ulteriormente gradata e ove la collocazione dei ricorrenti non consenta di beneficiare dell'accoglimento, annulli tutti gli atti in epigrafe e, quindi, l'intero concorso.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Roma, Messina, 5 novembre 2012.

Avv. Santi Delia


Avv. Michele Bonetti